# VII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Cultura, scienza e istruzione)

# S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	135
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	145
RISOLUZIONI:	
7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro (Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione Luigi Gallo 7-01411)	136
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (Seguito dell'esame e rinvio)	138
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	164
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione	
favorevole)	142
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito de Filippo.

# La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato. (Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto ieri, 5 dicembre, alle ore 19. Comunica che sono stati presentati circa 50 emendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione. Sono inammissibili. quanto privi di compensazione, gli emendamenti 4768/VII/1.3 Malpezzi, 4768/VII/ 1.31 e 4768/VII/1.33 Binetti, 4768/VII/1.34 4768/VII/1.35 Segoni, 4768/VII/1.37 Ghizzoni e 4768/VII/1.38 Mongiello. Sono, altresì, inammissibili gli emendamenti 4768/VII/1.6 Ascani per inidoneità della copertura e gli emendamenti 4768/VII/1.24 Malpezzi, 4768/VII/1.32 Binetti e 4768/VII/ 1.48 Bini, in quanto estranei alla materia propria del provvedimento. L'emendamento 4768/VII/1.2 Ascani è ammissibile a patto che sia riformulato nel senso di modificare la cifra indicata di euro 17.385.300 in 17.085.300. Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso tali pronunzie è fissato per le ore 15 di oggi e che la seduta riprenderà al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.15.

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito de Filippo.

# La seduta comincia alle 13.15.

7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi: Sui progetti di alternanza scuolalavoro.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione Luigi Gallo 7-01411).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle risoluzioni 7-01370 Pannarale,

7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che è stata assegnata la risoluzione 7-01411 Luigi Gallo. Vertendo su analoga materia s'intende abbinata.

(Così rimane stabilito).

Luigi GALLO (M5S), nell'illustrare la sua risoluzione, ricorda che nella seduta dedicata all'esame delle risoluzioni presentate dai colleghi sulla materia dell'alternanza scuola lavoro era emerso, in particolare, il tema dell'obbligatorietà delle ore ad essa dedicate: 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei. A suo avviso, l'obbligatorietà non consente la flessibilità necessariamente connessa a questo tipo di intervento. I territori sono differenti, con peculiarità economiche e sociali diversificate e l'alternanza scuola lavoro dovrebbe tenerne conto. In materia di orientamento, rileva che per gli studenti degli istituti professionali erano già previste esperienze di lavoro estivo che veniva retribuito. Oggi i ragazzi, in ottemperanza alle disposizioni in materia di alternanza scuola lavoro, svolgono le stesse esperienze a titolo gratuito. Ricorda, inoltre, che - in occasione dell'esame della legge sulla buona scuola - aveva già rimarcato la necessità di aumentare le risorse previste per questa misura: esse sono effettivamente state raddoppiate, ma è stato raddoppiato anche il numero delle ore da dedicarvi. Pertanto, le risorse continuano ad essere insufficienti. Rileva, inoltre, che già la locuzione stessa contiene in sé i limiti di questa misura, perché da un punto di vista pedagogico ed educativo, alternare la scuola al lavoro non consente ai ragazzi di acquisire le competenze auspicate. Peraltro, essi corrono seriamente il rischio di specializzarsi in lavori che domani potrebbero non esistere più. Reputerebbe più efficace prevedere «l'apprendimento in azione » sul territorio, al fine di conoscere in modo trasversale le professioni esistenti legate alle peculiarità locali. Propone che venga effettuata una mappatura dei luoghi pubblici e privati nei quali le esperienze di lavoro siano realmente fattibili, perché in grado di offrire ai ragazzi spazi di formazione idonei dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, sarebbe opportuna una short list di formatori pubblici con professionalità adeguate a garantire la qualità dell'apprendimento. A tale proposito, ricorda il service learning lanciato dal Miur per lo sviluppo di competenze trasversali attraverso il servizio della comunità. Concludendo, raccomanda un cambiamento dell'alternanza scuola lavoro che punti a maggiori flessibilità, qualità e risorse.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) deve riconoscere, per la prima volta in questa legislatura, come fondate le osservazioni del collega Luigi Gallo. Rammentato che il principio dell'alternanza scuola lavoro, come modalità di sviluppo di competenze e non di meri saperi, è già presente nell'ordinamento italiano dal 2005, afferma che la legge n. 107 del 2015 intendeva questa misura come viatico per fare acquisire agli studenti competenze trasversali. Le audizioni svolte durante l'esame istruttorio della « buona scuola » hanno rivelato che le associazioni dei datori di lavoro auspicano non che i ragazzi sappiano un mestiere, ma che sappiano vivere nel mondo del lavoro con competenze non professionali trasversali. Viceversa, la materia delle competenze professionali e del tirocinio è disciplinata in altre leggi, a partire dal *Jobs act*. Concorda pertanto con il collega Gallo che si potrebbe parlare di « alternanza formativa ». Essa infatti è una metodologia didattica, che deve poter contare non solo e non tanto sull'ambito delle imprese, ma anche e soprattutto con il terzo settore e con il mondo della cultura. Sarebbe dunque miope affermare che nell'attuazione dell'alternanza scuola lavoro tutto stia andando per il meglio: le critiche invece devono essere tenute in considerazione. Indagare sui profili problematici, tuttavia, non deve significare delegittimare lo strumento, bensì verificare se quella che viene attuata è l'alternanza cui aveva pensato il legislatore. Da questo punto di vista, è essenziale il monitoraggio delle esperienze. Queste ultime, infatti, sono di vario tipo. Ve ne sono di assai virtuose, come per esempio ci rivela l'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulle buone pratiche della diffusione culturale. Se ne è appreso a proposito di realtà nel centro nord, ma anche nel meridione d'Italia. Rammentato che ella ha insegnato lungamente in una scuola che ha sperimentato sin dal 1974 forme di alternanza, persino all'estero, dà atto alla collega Pannarale che vi sono state forme di svilimento dell'istituto e di sfruttamento del lavoro. È per questo che ritiene sacrosante le proteste degli studenti e crede che, quanto ai casi di affidamento ai ragazzi della friggitoria delle patate presso il Mc Donald, occorra far valere con rigore il protocollo d'intesa con la medesima multinazionale che esclude tali mansioni per gli studenti. Conclude, dicendosi contraria all'abolizione dell'obbligatorietà, perché solo con essa si può certificare l'acquisizione delle competenze trasversali e di quelle non formali, la cui acquisizione è pure richiesta dalla normativa europea.

Luisa BOSSA (MDP) non è convinta che chiamare l'alternanza « apprendimento in azione » muti la sostanza delle cose. A suo avviso, la parola alternanza non dovrebbe significare esclusione, ma avvicendamento. Ripete che non sono le parole che determinano una situazione, ma l'uso improprio e distorsivo che si fa dello strumento. A tale proposito, sarebbe opportuno rivedere l'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

#### La seduta comincia alle 13.45.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che lo scorso 22 novembre la relatrice ed il Governo hanno espresso il loro parere sugli emendamenti. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Valeria Valente 2.55, 5.45 e 5.8. Chiede se vi siano ulteriori interventi sul complesso degli emendamenti, altrimenti mette in votazione gli emendamenti presentati all'articolo 1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bechis 1.1, gli identici emendamenti Murgia 1.4, Borghesi 1.5 e Palmieri 1.6, nonché gli emendamenti Pannarale 1.11 e 1.3 e Borghesi 1.9.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fucci 1.2 e Bosco 1.10, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.7 e 1.8, gli identici emendamenti Bosco 1.12 e Borghesi 1.13, Pannarale 1.121 e Borghesi 1.35 e 1.29.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, sottoscrive gli identici emendamenti Centemero 1.38 e Fucci 1.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Centemero 1.38 e Fucci 1.25.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive gli emendamenti Bosco 1.47 e 1.46, Buttiglione 1.23 e Palmieri 1.51.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bosco 1.47 e Fucci 1.24.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bosco 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Pannarale 1.27 e Borghesi 1.30; respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.31, 1.33 e 1.34.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palmieri 1.37, intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bosco 1.46, Gigli 1.119 e 1.120.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) illustra l'emendamento Bosco 1.43 e ne raccomanda l'approvazione, specificando che esso è volto ad una maggiore chiarezza lessicale del testo, allo scopo di salvaguardarne le finalità positive.

La Commissione respinge l'emendamento Bosco 1.43.

Alessandro PAGANO (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gigli 1.41, ritenendo che si nasca maschio o femmina e questa verità non può subire oscuramenti ideologici.

Vanna IORI (PD) sottolinea che nel testo non si fa riferimento al genere in quanto tale, ma al rispetto delle differenze. Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) concorda con la collega Iori, le cui ragioni emergono chiaramente nel suo emendamento 1.16. Condivide l'esigenza si escludere dal testo ogni termine che possa comportare ambiguità ed indeterminatezza. Pur nella consapevolezza che questa proposta di legge non verrà mai approvata, ritiene importante sottolineare che le differenze non sono mai solo di genere, ma ci sono discriminazioni di varia natura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gigli 1.41, 1.40 e 1.39; approva, invece, l'emendamento Iori 1.16.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza del deputato Murgia, intende che abbia rinunciato all'emendamento 1.26. Dichiara altresì preclusi gli emendamenti Binetti 1.17 e gli identici emendamenti Borghesi 1.32 e Roccella 1.36.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) interviene sull'emendamento Buttiglione 1.23, chiedendo in particolare che vengano illustrate le ragioni del parere contrario della relatrice e del Governo.

Alessandro PAGANO (LNA) condivide quanto affermato dalla collega Binetti e invita all'approvazione dell'emendamento 1.23, che consentirebbe di evitare che il testo della proposta di legge abbia un contenuto esclusivamente ideologico.

Luisa BOSSA (MDP) replica che si possono avere idee diverse ed essere in buona fede.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Buttiglione 1.23.

Alessandro PAGANO (LNA) interviene sugli identici emendamenti Bosco 1.48 e Borghesi 1.49 e osserva, riprendendo una citazione, « che verrà il giorno in cui bisognerà sguainare la spada e scoprire se le foglie sono verdi ».

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Bosco 1.48 e Borghesi 1.49.

Alessandro PAGANO (LNA) interviene sull'emendamento Palmieri 1.51, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Palmieri 1.51 e Borghesi 1.50.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) interviene sull'emendamento Bosco 1.104, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bosco 1.104.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bosco 1.108, 1.107, 1.106 e 1.105, intende che vi abbia rinunciato

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 1.78.

La Commissione approva l'emendamento Chimienti 1.98.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra l'emendamento Borghesi 1.82, raccomandandone l'approvazione.

Vanna IORI (PD) sottolinea che per differenze di genere non si intende semplicemente la differenza biologica tra maschi e femmine, ma anche ogni differenza comportamentale.

Maurizio BIANCONI (Misto) stigmatizza veementemente la prosa utilizzata nella proposta di legge, giudicandola inappropriata. Ritiene tuttavia giusto parlare di genere, perché tale termine rispetta ogni identità sessuale.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) ritiene molto difficile intervenire in un dibattito che vede scagliarsi contro il testo all'esame una posizione ciecamente polarizzata, in nome di un'idea di normalità che non esiste nella realtà: quella che

concepisce una rappresentazione del mondo di tipo binario, in antitesi a quella di più ampio respiro, che non si limita a definire l'identità della persona in termini di mera differenza sessuale tra maschi e femmine. A suo avviso, i parlamentari devono farsi carico di garantire i diritti di tutti. Ricorda che la cronaca registra tanti episodi di violenze perpetrate per effetto di una cultura discriminatoria e la proposta di legge in esame si occupa proprio dell'educazione ai sentimenti, a prescindere dall'identità della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.82.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Murgia 1.75 e Lainati 1.116, intende che vi abbiano rinunciato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara preclusi gli emendamenti Chimienti 1.99 e Roccella 1.86.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) sottoscrive gli emendamenti Menorello 1.68, 1.67 e 1.22.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Menorello 1.68 e 1.67.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza del collega Bosco, intende che abbia rinunciato agli emendamenti 1.114, 1.113, 1.112, 1.110, 1.111 e 1.109.

La Commissione respinge l'emendamento Menorello 1.22.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra l'emendamento Borghesi 1.83, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.83.

Vanna IORI (PD) sottolinea che l'educazione alla differenza di genere e al suo rispetto deve essere avviata sin dall'infanzia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.83, Pannarale 1.79 e Bosco 1.42.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra il suo emendamento su 1.93, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.93; approva, invece, l'emendamento Chimienti 1.92.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara precluso l'emendamento Chimienti 1.91. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 1.66, intende che vi abbia rinunciato.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra il suo emendamento su 1.94, di cui raccomanda l'approvazione. Specifica che esso è volto a chiarire che l'educazione all'affettività punta a contrastare ogni tipo di discriminazione, non solo quella legata alle differenze biologiche.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) sottolinea che l'approccio duale al concetto di genere non esclude la consapevolezza delle differenze. Tuttavia, negare le specificità implica la dissoluzione delle differenze tra padre e madre. Ricorda che molti stereotipi legati alle differenze anatomiche sono stati da tempo abbandonati o attualizzati. Non è in discussione il rispetto delle differenze, ma il dissolvimento dei ruoli.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda che il comma 16 della legge n. 107 del 2015 assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi nelle scuole, nonché la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, nell'ambito della valorizzazione delle differenze, senza attentare all'identità dei singoli.

Maurizio BIANCONI (Misto) rimarcata l'importanza di garantire i diritti di tutti da parte del legislatore, ritiene che più che valorizzare le differenze, bisogna rispettarle. Invita i colleghi a non enfatizzare nel dibattito ciò che dovrebbe essere persino ovvio, anche perché questo tipo di « guerre » miete vittime proprio fra coloro che si sarebbero destinatarie della tutela apprestata.

Vanna IORI (PD) evidenzia che l'uguaglianza è un valore se non si riduce a essere omologazione e sottolinea che educare alle differenze è un invito al rispetto della dignità della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.94.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive e illustra l'emendamento Bosco 1.44, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bosco 1.44.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Murgia 1.76 e Marguerettaz 1.74, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.95.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Roccella 1.89, 1.88 e 1.87 e Fucci 1.73, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Roccella 1.85 e Borghesi 1.84, nonché l'emendamento Gigli 1.102.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bosco 1.103 e 1.45.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIPI) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendone una sospensione in vista dell'inizio delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, replica che i voti in Commissione non sono incompatibili con il question time in Assemblea. Ritiene a ogni modo opportuno completare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIpI) ritira il suo emendamento 1.72 e il suo articolo aggiuntivo 1.01.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) illustra il suo emendamento 1.70, raccomandandone l'approvazione. Cita quindi una serie di dati statistici sulle violenze di natura sessuale, che appaiono in drammatico aumento, come ha peraltro evidenziato in una sua mozione 1-01736, approvata il 7 novembre scorso in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 1.70.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.96, raccomandandone l'approvazione. Riferendosi ai dati forniti dalla collega Galgano, aggiunge che non dev'essere contrastata solo la violenza sessuale, ma anche quella che colpisce l'orientamento sessuale e di genere.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.96.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Roccella 1.90 e Murgia 1.77, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 1.65.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara precluso l'emendamento Borghesi 1.81.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Chimienti 1.97 e Giancarlo Giordano 1.80

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) illustra il suo emendamento 1.71, riportando una serie di dati relativi alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, che è legata anche alla scarsa informazione. Ritiene pertanto opportuno spingere su una maggiore educazione sessuale a scuola.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 1.71.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) sottoscrive ed illustra gli emendamenti Gigli 1.101 e 1.100, raccomandandone l'approvazione, in quanto riflettono, a suo avviso, il contenuto delle Linee guida del MIUR in materia di parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

Mara CAROCCI (PD) non può accettare l'impostazione della collega Binetti. Essa si basa sull'assunto ideologico per cui alla famiglia non si possa anteporre alcun valore. Sia il Piano dell'offerta formativa, sia il Patto educativo di corresponsabilità sono momenti di coinvolgimento delle famiglie. Oltre non si può andare: se fosse accolta la visione della deputata Binetti ci troveremmo a chiedere alla famiglia Spada di dare il consenso ad un insegnamento di contrasto della violenza con gli esiti facilmente immaginabili.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO precisa che il parere del Governo sugli emendamenti è stato attentamente ponderato e riflette le convinzioni della Ministra. La legge che si propone di approvare riprende fedelmente i contenuti delle Linee guida da poco emanate, consolidandone gli effetti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gigli 1.101 e 1.100.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Menorello 1.69 e Lainati 1.56, 1.52, 1.55, 1.54, 1.58, 1.59, 1.60, 1.57, 1.62, 1.61, 1.63, 1.118, 1.117 e 1.64, intende che vi abbiano rinunciato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.30.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito de Filippo.

### La seduta comincia alle 19.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato. (Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Avverte che la deputata Bechis è sostituita dal deputato Segoni. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 4768/VII/1.4 Sgambato, 4768/VII/1.8 Malisani, 4768/VII/1.9 Malisani, 4768/VII/1.15 Piccione, 4768/VII/1.16 Ascani e 4768/VII/1.17 Cenni. Avverte altresì che la deputata Ascani ha riformulato il proprio emendamento 4768/VII/1.11 intendendosi aggiunte

al termine della prima parte conseguenziale le seguenti parole: anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale. Comunica che sono pervenuti due ricorsi relativi agli emendamenti dichiarati inammissibili: 4678/VII/1.37 Ghizzoni e 4768/VII/1.6 Ascani. Dopo un supplemento di istruttoria li riammette soprattutto in ragione della loro riformulazione. Domanda quindi alla relatrice e al Governo il rispettivo parere.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), relaesprime parere favorevole sugli emendamenti Malpezzi 4768/VII/1.1, Ascani 4768/VII/1.2, così come riformulato, Ascani 4768/VII/1.5, Ascani 4768/VII/ 1.6, nella nuova formulazione cui ha fatto cenno la Presidente, Malisani 4768/VII/ 1.10, Ascani 4768/VII/1.11, così come riformulato, Ascani 4768/VII/1.12 e 4768/ VII/1.14, Crimì 4768/VII/1.19, Malpezzi 4768/VII/1.20, 4768/VII/1.21, 4768/VII/ 1.22, 4768/VII/1.23, 4768/VII/1.26, 4768/ VII/1.27, 4768/VII/1.28, 4768/VII/1.29 e 4768/VII/1.30, Ghizzoni 4768/VII/1.37 come riformulato, 4768/VII/1.39 e 4768/ VII/1.40, Crimì 4768/VII/1.41, 4768/VII/ 1.42 e 4768/VII/1.43, secondo la riformulazione di cui dà lettura. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Vignali 4768/VII/1.44, Ascani 4768/VII/1.45, Di Salvo 4768/VII/1.46, Narduolo 4768/ VII.Tab.2.1 e Piccoli Nardelli 4768/VII-.Tab.13.1. quanto all'emendamento Segoni 4768/VII/1.36 lo riterrebbe assorbito se fosse approvato l'emendamento Ghizzoni 4768/VII/1.37. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Zanin 4768/VII/1.47, Mongiello 4768/VII/1.18 e Segoni 4768/VII/1.25.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO e la sottosegretaria Ilaria Carla Anna BOR-LETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme per gli emendamenti di rispettiva competenza.

Colomba MONGIELLO (PD) chiede chiarimenti in merito all'espressione del parere contrario sul suo emendamento 4768/VII/1.18 che ritira. Ricorda di aver

sottoscritto l'emendamento Crimì 4768/VII/1.43.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, fornisce i chiarimenti richiesti, sottolineando che dietro i pareri espressi non v'è alcuna volontà discriminatoria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, pone in votazione gli emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Malpezzi 4768/VII/1.1, Ascani 4768/VII/1.2 (*nuova formulazione*), Ascani 4768/VII/1.5, Ascani 4768/VII/1.6 (nuova formulazione), Malisani 4768/VII/1.10, Ascani 4768/VII/1.11 (nuova formulazione), Ascani 4768/VII/1.12 e 4768/VII/1.14 (*vedi allegato 3*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, sottoscrive l'emendamento Zanin 4768/VII/1.47 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Crimì 4768/VII/1.19, Malpezzi 4768/VII/1.20, 4768/VII/1.21, 4768/VII/1.22, 4768/VII/1.23. Indi respinge l'emendamento Segoni 4768/VII/1.25 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Malpezzi 4768/VII/1.26, 4768/VII/1.27, 4768/VII/1.28, 4768/VII/1.29 e 4768/VII/1.30 e Ghizzoni 4768/VII/1.37 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara assorbito l'emendamento Segoni 4768/VII/1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ghizzoni 4768/VII/1.39 e 4768/VII/1.40, Crimì 4768/VII/1.41, 4768/VII/1.42 e 4768/VII/1.43 (nuova formulazione), Vignali 4768/VII/1.44, Ascani 4768/VII/1.45, Di Salvo 4768/VII/1.46, Narduolo 4768/VII.Tab.2.1 e Piccoli Nardelli 4768/VII.Tab.13.1 (vedi allegato 3).

Gianluca VACCA (M5S) fa presente che il gruppo Movimento 5 Stelle non ha presentato emendamenti in VII Commissione, riservandosi di farlo direttamente presso la Commissione bilancio. Ribadisce il carattere localistico e microsettoriale degli interventi di questo disegno di legge. Rispetto all'impianto generale condivide alcune misure, ma trova che le risorse predisposte non siano sufficienti a garantirne la realizzazione. Si riferisce, in particolare, agli stanziamenti per il diritto allo studio e a quelli disposti per gli scatti stipendiali dei docenti universitari. Inoltre, le risorse a sostegno di diversi interventi vengono disposte a valere sul FFO che, al termine di tutte le operazioni contabili viene ridotto di 18 milioni di euro. Rileva, inoltre, che il numero di assunzioni di ricercatori presso le università e presso gli enti di ricerca sia inferiore alle effettive necessità. Il giudizio complessivo sul provvedimento è negativo e preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS)
preannuncia il voto contrario del suo
gruppo, giudicando insufficienti le misure | 19.55 alle 20.05.

recate dal disegno di legge su scuola, diritto allo studio, università e ricerca. Si riserva di presentare emendamenti presso la Commissione bilancio, auspicando che in quella sede venga svolto un lavoro più costruttivo.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, la mette ai voti.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 19.55.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.

#### **EMENDAMENTI PRESENTATI**

### ART. 1.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

« i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -23.600.000;

2020: -23.600.000.

**4768/VII/1. 1.** Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Ca-

rocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.

35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (« de minimis »). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al ri-

spetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.385.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/VII/1. 2. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 97 è aggiunto il seguente comma:

97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'Inps per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166, 179, 188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4768/VII/1. 3. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:

185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili dì funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a séguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**4768/VII/1. 4.** Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina,

Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: « Non sono ammissibili » sono inserite le seguenti: « Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. ».

4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:

188-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

> 2019: -10.000.000; 2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 6. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Nardelli,

duolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. A decorrere dal 2018, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relative alla riduzione dei consumi intermedi.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2018: -20.000.000; 2019: -20.000.000; 2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 8. Malisani.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2015, è pari al 2 per cento.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2018: -15.000.000; 2019: -15.000.000; 2020: -15.000.000.

4768/VII/1. 9. Malisani.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2018: -20.000.000; 2019: -20.000.000; 2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195;

al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro l'anno 2020, per 180.008.500 euro per l'anno 2021, 169.304.300 euro per l'anno 2022, per l'anno 2023, 123.800.700 euro 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 » con le seguenti: « di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di euro per l'anno 2022, di 167.304.300 121.800.700 euro per l'anno 2023, l'anno 2024, 106.596.400 di euro per 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. ».

4768/VII/1. 11. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4768/VII/1. 12.** Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Ca-

rocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:

196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

*b)* all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole « entro l'esercizio finanziario 2018 » sono sostituite dalla seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2019 »;

c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: « entro l'esercizio 2018 » sono sostituite dalla seguenti: « entro l'esercizio 2019 ».

#### Conseguentemente:

a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro » con le seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro »;

*b)* al comma 124, lettera *b)*, le parole « dall'anno 2018 » con le seguenti: « dall'anno 2019 »;

c) al comma 133, sopprimere le parole: « di euro 5.000.000 per l'anno 2018 »;

*d)* al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 » con le seguenti: « di 12.585.300 euro per l'anno 2018 ».

4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:

196-bis. Al fine di potenziare la valorizzazione del patrimonio culturale e della produzione artistica contemporanea di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 in favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo come contributo alla realizzazione di « Manifesta 12, biennale europea di arte contemporanea ».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 16.585.300 euro per l'anno 2018.

4768/VII/1. 15. Piccione.

Dopo il comma 203 aggiungere il seguente:

203-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana la spesa di cinquecentomila euro annui, come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 » con le seguenti: « di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, 135.312.100 euro l'anno per 179.508.500 euro per l'anno 2021, euro per l'anno 168.804.300 2022, 123.300.700 euro per l'anno 2023, 108.096.400 euro per l'anno 2024, di 138.892.100 euro per l'anno 2025, di 148.887.900 euro per l'anno 2026, di 140.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029 ».

4768/VII/1. 16. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 205 inserire il seguente comma:

205-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad adottare:

- a) le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione alla pace tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria;
- *b)* i piani per la formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dei corpi civili di pace all'articolo 1 comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seugenti variazioni:

> 2018: - 1.500.000; 2019: - 1.500.000; 2020: - 1.500.000.

**4768/VII/1. 47.** Zanin, Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, al comma 624, 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.

4768/VII/1. 17. Cenni.

Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:

- 213-bis. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2, dopo le parole: « per le celebrazioni della battaglia di Montecassino », sono inserite le seguenti: « , nonché 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro annui per consentire la gestione, la manutenzione e l'implementazione del relativo teatro Historiale di Cassino e 0,5 milioni di euro annui per la gestione e la manutenzione del Museo il Memoriale sito in Montecassino »;
- 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di assicurare la ricostruzione ed il recupero del Parco Archeologico di Faragola, è assegnato al comune di Ascoli Satriano (FG), un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. »
- 3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Al fine di concorrere allo svolgimento delle celebrazioni del Centesimo anno di pubblicazione del Vocabolario della lingua italiana "Nicola Zinga-

relli", è assegnato al comune di Cerignola (FG), un contributo di euro 500.000 per l'anno 2018 ».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.085.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/VII/1. 18. Mongiello, D'Ottavio.

Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

- 333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
- *a)* 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
- *b)* tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/VII/1. 21.** Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani,

Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:

334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al

limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

334-bis. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e) della legge 29 dicembre 2006, n. 296, e di quelle di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai docenti che hanno acquisito la abilitazione nell'ambito di percorsi universitari.

4768/VII/1. 24. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

334-bis. – (Disposizioni in materia di esclusione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte delle università statali). 1. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esone-

rate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

**4768/VII/1. 25.** Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo. Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.

336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90.

336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.

336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.

336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I

posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76.62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. (Tassa rifiuti scuole paritarie). – I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decretolegge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola

4768/VII/1. 31. Binetti, Buttiglione.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. (Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione). – All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: « Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio ».

4768/VII/1. 32. Binetti, Buttiglione.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. – (Stuoie dell'infanzia paritarie). – Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

4768/VII/1. 33. Binetti, Buttiglione.

Sostituire il comma 344 con il seguente:

344 - (Scatti stipendiali dei professori universitari). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo B della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione triennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

- 2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1º gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1º gennaio 2018 è fissata al 1º gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.
- 3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

**4768/VII/1. 34.** Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Sostituire il comma 344 con il seguente:

344. - (Scatti stipendiali dei professori universitari) – 1. Con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

- 2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1º gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1º gennaio 2018 è fissata al 1º gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 1° comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.
- 3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

**4768/VII/1. 35.** Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari e le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8 e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
- b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
- c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1º gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli

scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1º gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:

- a) nel secondo periodo sostituire la parola l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
- b) nel terzo periodo, dopo le parole si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
- c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi: All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 sono soppresse. A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

4768/VII/1. 37. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Nicchi, Bossa, Scotto.

Nel comma 344, ovunque ricorra, sopprimere le seguenti parole: su base premiale.

**4768/VII/1. 36.** Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Dopo il comma 347, aggiungere i sequenti:

347-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

347-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

347-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

347-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie

nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**4768/VII/1. 38.** Mongiello, Famiglietti, Ginefra.

Dopo il comma 347, aggiungere il se-guente:

347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:

« *c-bis*) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018 ».

4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole « nel limite » sono sostituite dalle parole « sulla base dell'utilizzazione integrale » e, dopo la parola « nonché » sono aggiunte le seguenti: « nel limite ».

**4768/VII/1. 40.** Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì,

Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:

352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il eventuale consolidamento conseguente nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4768/VII/1. 41. Crimì.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (AN-VUR), entro gli stessi termini;

359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali

stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;

359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: « Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR ».

359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

#### Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -200.000;

2019: -200.000;

2020: -200.000.

# 4768/VII/1. 42. Crimì.

Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali

di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 359-bis e 359-ter, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 43. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale,

entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.

359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente

legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359-quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

**4768/VII/1. 44.** Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo « Capitale Italiana

della Cultura » di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.

4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di « Capitale Italiana della Cultura ». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.

All'articolo 1, dopo il comma 644, inserire il seguente:

644-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite « musica d'ambiente ».

4768/VII/1. 48. Bini.

#### TAB. 2

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:

2018: CP: -500.000; CS: -500.000. 2019: CP: -500.000; CS: -500.000. 2020: CP: -500.000; CS:- 500.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNE-SCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

2018: CP: +500.000; CS: +500.000. 2019: CP: +500.000; CS: +500.000. 2020: CP: +500.000; CS: +500.000.

4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.

#### TAB. 13

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:

a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):

2018:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

b) Missione 31 (*Turismo*), programma 1 (*Sviluppo e competitività del turismo*):

2020:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 250.000;

CS: - 250.000.

2019:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

2020:

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000.

4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

#### **EMENDAMENTI APPROVATI**

#### ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).

\*1. 38. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1, sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).

\*1. 25. Fucci, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: sono perseguite, inserire le seguenti: anche;

**1. 27.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, sostituire la parola: perseguite, con la seguente: conseguite.

1. 30. Borghesi, Pagano.

Nel titolo sostituire le parole: Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche con le seguenti: Introduzione dell'educazione socio-affettiva, del rispetto delle differenze di genere e delle

pari opportunità nelle attività educative delle.

**1. 16.** Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Piccoli Nardelli, Malisani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: , di genere e in materia anti-discriminatoria.

**1. 98.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: principi di pari opportunità, aggiungere le seguenti: e di mutuo rispetto.

**1. 92.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: dei discorsi di odio, con le parole: delle manifestazioni di odio.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: i discorsi di odio, con le parole: le manifestazioni di odio.

1. 65. Nicchi, Bossa, Scotto.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.

#### **EMENDAMENTI APPROVATI**

### ART. 1.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

« i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -23.600.000;

2020: -23.600.000.

**4768/VII/1. 1.** Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Ca-

rocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.

35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (« de minimis »). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al ri-

spetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/VII/1. 2. (Nuova formulazione)
Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi,
Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani,
Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì,
Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi,
Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: « Non sono ammissibili » sono inserite le seguenti: « Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. ».

4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:

188-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: « dagli articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000; 2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 6. (Nuova formulazione)
Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi,
Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani,
Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì,
Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi,
Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica,

i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2018: -20.000.000; 2019: -20.000.000; 2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

# Conseguentemente:

al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;

al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno l'anno 2021, 180.008.500 euro per 169.304.300 per l'anno 2022, euro 2023, 123.800.700 euro per l'anno 108.596.400 euro per l'anno 2024, 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 » con le seguenti: « di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, 133.812.100 euro l'anno 2020. per 178.008.500 l'anno 2021. euro per 167.304.300 euro per l'anno 2022, 2023, 121.800.700 ľanno euro per 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, 147.387.900 euro per l'anno 2026.

139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. ».

4768/VII/1. 11. (Nuova formulazione)
Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi,
Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani,
Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì,
Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi,
Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4768/VII/1. 12. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 196, aggiungere il se-guente:

196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

*a)* all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per

l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

- *b)* all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole « entro l'esercizio finanziario 2018 » sono sostituite dalla seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2019 »;
- c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: « entro l'esercizio 2018 » sono sostituite dalla seguenti: « entro l'esercizio 2019 ».

# Conseguentemente:

- a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro » con le seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro »;
- *b)* al comma 124, lettera *b)*, le parole « dall'anno 2018 » con le seguenti: « dall'anno 2019 »;
- c) al comma 133, sopprimere le parole: « di euro 5.000.000 per l'anno 2018 »;
- *d)* al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 » con le seguenti: « di 12.585.300 euro per l'anno 2018 ».
- 4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Crimì, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i se-

333-bis. Il Ministero dell'istruzione,

a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:

a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;

b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, D'Ottavio, Crimì, Dallai, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i se-

333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

333-ter. All'onere derivante dall'attuadell'università e della ricerca è autorizzato | zione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:

334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro

177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facil-

mente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.

336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.

336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede

con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.

336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro

105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76.62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 337, aggiungere il se-

337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi.

All'articolo 1, comma 344, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « docenti universitari » con le seguenti: « professori e ricercatori universitari » e le parole: « dall'articolo 8 » con le seguenti: « dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8 » e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: « su base premiale »;

*b)* al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: « Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1º gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della pre-

sente legge e che lo erano alla data del 1º gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:

- *a)* nel secondo periodo sostituire la parola « l'obiettivo » *con le seguenti*: « gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché »;
- b) nel terzo periodo, dopo le parole « si fa riferimento » aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca »:
- *c)* aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:
- « A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono

definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

4768/VII/1. 37. (Nuova formulazione) Gizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:

« *c-bis*) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stan-

ziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018 ».

4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole « nel limite » sono sostituite dalle parole « sulla base dell'utilizzazione integrale » e, dopo la parola « nonché » sono aggiunte le seguenti: « nel limite ».

4768/VII/1. 40. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:

352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9.6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4768/VII/1. 41. Crimì.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (AN-VUR), entro gli stessi termini;

359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;

359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: « Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR ».

359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scor-

rimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

# Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2018: -200.000; 2019: -200.000; 2020: -200.000.

4768/VII/1. 42. Crimì.

Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

359-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 359-bis, 359-ter e 359-quater pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 43. (Nuova formulazione)
Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di

ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.

359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle

Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359-quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

**4768/VII/1. 44.** Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo « Capitale Italiana della Cultura » di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.

4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di « Capitale Italiana della Cultura ». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.

#### TAB. 2.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:

2018: CP: -500.000; CS: -500.000. 2019: CP: -500.000; CS: -500.000. 2020: CP: -500.000; CS:- 500.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNE-SCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

2018: CP: +500.000; CS: +500.000. 2019: CP: +500.000; CS: +500.000. 2020: CP: +500.000; CS: +500.000.

4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.

#### TAB. 13.

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:

a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):

2018: CP: + 250.000; CS: + 250.000. 2019: CP: + 500.000; CS: + 500.000. 2020: CP: + 500.000; CS: + 500.000.

b) Missione 31 (*Turismo*), programma 1 (*Sviluppo e competitività del turismo*):

2020: CP: +2.000.000; CS: +2.000.000. Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 250.000; CS: - 250.000. 2019:

CP: - 500.000; CS: - 500.000.

2020:

CP: - 2.500.000; CS: - 2.500.000.

4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.